

# **SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E BENI PRIMARI A VALERE SUL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE PRO – EMERGENZA COVID-19.**

## **ART. 1- OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La convenzione ha per oggetto la fornitura in favore di cittadini in difficoltà economica inviati dai Servizi Sociali del Comune, di generi di prima necessità per la contingente situazione emergenziale Covid – 19, quali: generi alimentari, prodotti per neonati, detersivi, prodotti igiene personale e degli ambienti.

## **ART. 2 – BUONI ACQUISTO**

I Buoni Spesa sono costituiti di un carnet di buoni per l'importo complessivo riconosciuto a favore di ciascun nucleo familiare interessato e potranno essere consumati presso i diversi esercizi commerciali, esclusivamente dal beneficiario o da altro soggetto da questi appositamente delegato.

Il Buono non potrà in nessun caso:

- a) essere convertito in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro;
- b) essere ceduto o commercializzato;
- c) dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelli previsti in convenzione (esempio: alcoolici).

## **ART. 3 – OBBLIGHI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI**

Gli esercizi convenzionati si obbligano a:

- 1) garantire la fornitura dei beni agli utenti beneficiari previo ritiro del Buono Spesa;
- 2) garantire la genuinità e la freschezza degli alimenti;
- 3) garantire prezzi congrui rispetto al mercato.

## **ART. 4 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Il Comune corrisponderà il valore del Buono Spesa (Iva inclusa) con cadenza almeno settimanale. L'esercizio convenzionato riepilogherà al Comune con apposita fattura il totale dei buoni ritirati e il loro valore complessivo con indicazione dei buoni utilizzati.

La fattura dovrà essere emessa fuori campo IVA (art. 2 dpr 63/72). Gli obblighi relativi a tale imposta saranno assolti dall'esercizio con l'emissione dello scontrino. L'uscita della merce dal punto vendita dovrà essere necessariamente accompagnata dallo scontrino.

I pagamenti verranno effettuati tempestivamente e comunque entro 3 giorni lavorativi dalla data di arrivo della fattura.

## **ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione avrà durata fino al termine del periodo di emergenza epidemiologica coronavirus a far tempo dalla data di sottoscrizione della presente.

Il Comune ha facoltà nel corso della durata della convenzione di stipulare convenzioni con ulteriori esercizi commerciali, che intendano essere aggiunti all'elenco predisposto in prima istanza, senza che ciò comporti obblighi di sorta verso i soggetti che già aderiscono alla convenzione.

## **ART. 6 – UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

I beneficiari dovranno usufruire dei Buoni Spesa conformemente alle modalità riportate nel presente atto e compatibilmente con gli orari di apertura al pubblico dell'esercizio commerciale; a tale scopo, il Comune provvederà ad informare i beneficiari sulle modalità d'uso dei buoni.

**ART. 7 – SPESE CONTRATTUALI**

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso; tutte le spese inerenti la stipula della presente convenzione sono a carico del Comune.

San Donato di Lecce,

Il Responsabile Settore 2°

Il titolare dell'esercizio convenzionato